



Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA -
CASTELLAZZO NOVARESE - SILLAVENGO

Piazza Volontari della Libertà, 4 – 28064 – Carpignano Sesia (NO)

Provincia di Novara

STATUTO

UNIONE “BASSA SESIA”

Testo modificato con delibera Consiglio Unione n. 6 del 23.07.2009

Testo modificato con delibera Consiglio Unione n. 4 del 30.06.2014

Testo modificato con delibera Consiglio Unione n. 7 del 27.11.2014

Testo modificato con delibera Consiglio Unione n. 4 del 24.7.2015

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVE E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

- 1 L'Unione dei Comuni "BASSA SESIA", nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del Dlgs.18.08.2000 n.267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.
2. L 'Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2

Funzioni fondamentali e finalità

(modificato con delibera Consiglio Unione n. 7 del 27.11.2014)

1. L 'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita le seguenti funzioni comunali da svolgere obbligatoriamente in forma associata:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, ove attivati;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - g) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - h) servizi in materia statistica»
2. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da parte del Consiglio dell'Unione
3. All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale. Poiché tutto il personale dei comuni facenti parte dell'Unione risulta essere già trasferito interamente nella dotazione organica dell'Unione stessa, al personale idoneo e previamente individuato, sono delegate dai sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe.
5. L'Unione svolge ruolo di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per conto e nell'interesse dei comuni aderenti.

6. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

7. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

8. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio- economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4

Risorse finanziarie

(modificato con delibera Consiglio Unione n. 7 del 27.11.2014)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 5

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel comune di Carpignano Sesia, in Piazza Volontari della Libertà n.4

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi..

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione BASSA SESIA e con lo stemma (****da definirsi*).

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione nella foggia (****da definirsi*) accompagnato dal presidente o suo delegato.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.

4. E' data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all' art. 4- comma 6.

Art. 8
Scioglimento dell'Unione

1. L 'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L 'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 13.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L 'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fatti specie previste dall'articolo 141 del Dlgs.18.08.2000 n. 267.
5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 9*
Recesso dall'Unione
(modificato con delibera Consiglio Unione n. 6 del 23.7.2009)

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
4. E' consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. In caso di recesso da parte di un Comune partecipante all'Unione, la composizione del Consiglio dell'Unione, così come stabilita dall'art. 13 comma 2, è ridotta di un numero di consiglieri corrispondente al numero dei rappresentanti spettante al Comune recedente previsto dall'art. 13 comma 4

Art. 10
Attività regolamentare

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 ***Organi dell'unione***

1. Sono organi dell'Unione:

- il consiglio
- il presidente
- la giunta

2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'Unione, ai sensi del successivo titolo III, quei dipendenti ai quali siano attribuite funzioni di direzione.

Capo I **IL CONSIGLIO**

Art. 12 ***Status degli amministratori dell'unione***

1. Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate titolo III, Capo IV, del Dlgs. 18.08.2000 n.267.

Art. 13 ***Composizione, elezione e durata del consiglio*** (modificato con delibera Consiglio Unione n. 4 del 30.6.2014) (modificato con delibera Consiglio Unione n. 4 del 24.7.2015)

I. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2 Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da tre rappresentanti dei Consigli comunali, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante, ricomprendendo tra i consiglieri comunali eleggibili anche il sindaco in qualità di componente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 267/2000

comma 3: soppresso

comma 4: soppresso

5 L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

6 I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

7 Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14 ***Consiglieri***

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.

Art. 15

Organizzazione del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16

Competenze del consiglio

1. Il consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
4. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del consiglio.
7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune più popoloso.

Art. 17

Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore

a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Capo II **IL PRESIDENTE**

Art. 18

Elezione, cessazione

(modificato con delibera Consiglio Unione n. 4 del 24.7.2015)

La Presidenza dell'Unione spetta per un anno ad ognuno dei Comuni aderenti all'Unione. L'ordine di rotazione è così stabilito: Comune di Carpignano Sesia, Comune di Castellazzo Novarese; Comune di Casaleggio Novara; Comune di Sillavengo. In caso di successive adesioni, il Comune che aderisce viene inserito in coda a detto ordine nel momento dell'adesione, per cui il Comune che entri nell'Unione godrà della Presidenza solo dopo aver assistito al turno di Presidenza di tutti i Comuni già aderenti. La carica di Presidente viene ricoperta dal Sindaco pro tempore del Comune titolare della carica e cessa alla scadenza del termine annuale, al termine del mandato di Sindaco, ove non coincidente, ovvero per morte, dimissioni, decadenza o per accertamento della causa di cui all'art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente nominato per la prima volta con le modalità stabilite dal presente articolo, entra formalmente in carica decorsi trenta giorni dalla affissione dello statuto all'albo pretorio on-line dell'Unione e scade con il decorrere dell'anno, con subentro immediato alla Presidenza dell'ente del Sindaco al quale spetta l'incarico in base alla rotazione come indicata al primo comma

Art. 19

Competenza

1. Il presidente rappresenta l'Unione anche in giudizio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico- amministrativa.

2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:

- a) coordina e stimola l'attività dei componenti la giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
- d) nomina il segretario dell'Unione;
- e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
- f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del consiglio e della giunta;
- i) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario;

Art. 20

Vicepresidente

(modificato con delibera Consiglio Unione n. 4 del 24.7.2015)

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte, dal Vicepresidente, individuato nel Sindaco del Comune che segue, nella rotazione di cui all'art. 18, quello che esprime il Presidente in carica, e così a seguire in caso di ulteriore assenza o impedimento.

Capo III

LA GIUNTA

Art. 21

Composizione, nomina e cessazione

*Modificato con Delibera Consiglio n. 04 del 30.06.2014

1. La Giunta è nominata dal Presidente, sentiti gli altri Sindaci dei Comuni aderenti ed è composta dal Presidente e da un rappresentante di ognuno dei Comuni aderenti alla Unione, individuandoli prioritariamente tra i Sindaci o, in alternativa, tra coloro che fanno parte dell'esecutivo dei Comuni associati.

Il Presidente dell'Unione rappresenta anche il comune di cui è Sindaco.

*Modificato con Delibera Consiglio n. 04 del 30.06.2014

2. I Componenti della Giunta cessano:

- I Con la cessazione dalla carica di Sindaco o di assessore comunale;
- I Con il rinnovo dell'Amministrazione per scadenza naturale o anticipata del mandato;
- I Per il venire meno dei requisiti di nomina.

Art. 22

Competenza

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
- b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
- c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi

Art. 23

Funzionamento

1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24

Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico- amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La Tecnostruttura al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25

Personale

1. L 'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo- funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo- funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l' organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Capo II

IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26

Il segretario

1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari comunali in servizio in almeno uno dei comuni aderenti con contratto a tempo determinato.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l' adozione delle misure previste dall'ordinamento; può rogare i contratti in forma pubblica in cui è parte l'Unione e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'unione.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 27
Consulta dei responsabili di servizio

1. I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente ed i componenti della giunta.
3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione dell'ente formulando parere preventivo su:
 - a) bilancio e relative variazioni;
 - b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
 - c) dotazioni organiche;
 - d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 28
Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 29

Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il presidente, su proposta del segretario e sentita la consulta dei responsabili di servizio, propone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Capo III

LE FUNZIONI ED I SERVIZI

(modificato con delibera Consiglio Unione n. 7 del 27.11.2014)

Art. 30

Gestione delle funzioni e dei servizi

(modificato con delibera Consiglio Unione n. 7 del 27.11.2014)

1. L'Unione gestisce le funzioni ad essa attribuite in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascuna funzione e dei relativi servizi deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione delle funzioni e dei relativi servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 31

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali, ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV

IL CONTROLLO INTERNO

Art. 32

Principi generali del controllo interno

- I. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 33

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.
2. L'organo è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, della giunta. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 34

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 35

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 36

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzati ve ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) conoscenza dell'attività del valutato;
 - b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 37

Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'ente ed all'obbligo della comunicazione alla giunta.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 38

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 39

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL UNIONE

Art. 40

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 41

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 42

Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberati vi ed inoltrarli al presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicità, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, non che il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 44

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 45

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

Art. 46

Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 47

Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

(modificato con delibera Consiglio Unione n. 4 del 24.7.2015)

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

3. Le modifiche allo Statuto dell'Unione sono approvate direttamente da parte del Consiglio dell'Unione stessa. Il Consiglio dell'Unione può prevedere, contestualmente alla loro approvazione, che le modifiche apportate allo Statuto ai fini della loro efficacia, siano approvate anche dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla forma associativa.

Art. 48

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

SOMMARIO

| | |
|---|--------------|
| TITOLO I | 1 |
| ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI | 1 |
| Art. 1 | 1 |
| Oggetto | 1 |
| Art. 2 | 1 |
| Finalità | 1 |
| Art. 3..... | 2 |
| Programmazione e cooperazione | 2 |
| Art. 4 | 2 |
| Risorse finanziarie | 2 |
| Art. 5 | 3 |
| Sede dell'Unione | 3 |
| Art. 6 | 3 |
| Stemma e gonfalone | 3 |
| Art. 7 | 3 |
| Adesioni all'Unione | 3 |
| Art. 8 | 4 |
| Scioglimento dell'Unione | 4 |
| Art. 9 | 4 |
| Recesso dall'Unione | 4 |
| Art. 10 | 5 |
| Attività regolamentare | 5 |
| TITOLO II | |
| ORDINAMENTO STRUTTURALE | 6 |
| Art. 11 | 6 |
| Organi dell'unione | 6 |
| Capo I..... | 6 |
| IL CONSIGLIO | 6 |
| Art. 12 | 6 |
| Status degli amministratori dell'unione | 6 |
| Art. 13 | 6 |
| Composizione, elezione e durata del consiglio | 6 |
| Art. 14 | 7 |
| Consiglieri | 7 |
| Art. 15 | 7 |
| Organizzazione del consiglio | 7 |
| Art. 16 | 8 |
| Competenze del consiglio | 8 |
| Art. 17 | 8 |
| Adunanze | 8 |
| CAPO II | 9 |
| IL PRESIDENTE | 9 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 18..... | 9 |
| Elezione, cessazione | 9 |
| Art. 19..... | 10 |
| Competenza | 10 |
| Art. 20..... | 11 |
| Vicepresidente | 11 |
| Capo III..... | 11 |
| LA GIUNTA | 11 |
| Art. 21 | 11 |
| Composizione, nomina e cessazione | 11 |
| Art. 22 | 11 |
| Competenza | 11 |
| Art. 23 | 12 |
| Funzionamento | 12 |
| TITOLO III | 13 |
| L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE | 13 |
| Capo I | 13 |
| LA GESTIONE DELL'UNIONE | 13 |
| Art. 24 | 13 |
| Principi e criteri di gestione | 13 |
| Art. 25 | 13 |
| Personale | 13 |
| Capo II | 14 |
| IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI | 14 |
| Art. 26..... | 14 |
| Il segretario | 14 |
| Art. 27 | 15 |
| Consulta dei responsabili di servizio | 15 |
| Art. 28 | 15 |
| Responsabili di servizio | 15 |
| Art. 29 | 16 |
| Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato | 16 |
| Capo III..... | 16 |
| I SERVIZI | 16 |
| Art. 30 | 16 |
| Gestione dei servizi | 16 |
| Art. 31 | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Designazione, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi | 17 |
| Capo IV | 17 |
| IL CONTROLLO INTERNO | 17 |
| Art. 32 | 17 |
| Principi generali del controllo interno | 17 |
| Art. 33 | 18 |
| Organo di revisione dei conti | 18 |
| Art. 34 | 18 |
| Art. 35 | 18 |
| Controllo di gestione | 18 |
| Art. 36 | 19 |
| Controllo per la valutazione del personale | 19 |
| Art. 37 | 19 |
| Controllo e pubblicità degli atti monocratici | 19 |
| TITOLO IV | 21 |
| FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA | 21 |
| Art. 38 | 21 |
| Principi generali | 21 |
| Art. 39 | 21 |
| Accordi di programma | 21 |
| TITOLO V | 22 |
| PARTECIPAZIONE POPOLARE..... | 22 |
| Capo I | 22 |
| LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE | 22 |
| Art. 40 | 22 |
| Associazionismo e partecipazione | 22 |
| Art. 41 | 22 |
| Istanze e petizioni | 22 |
| Art. 42 | 22 |
| Proposte di atti amministrativi | 22 |
| Capo II | 23 |
| ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | 23 |
| Art. 43 | 23 |
| Accesso | 23 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 44 | 23 |
| Pubblicità degli atti e delle informazioni | 23 |
| TITOLO VI | 25 |
| FUNZIONE NORMATIVA | 25 |
| Art. 45 | 25 |
| Statuto | 25 |
| Art. 46 | 25 |
| Regolamenti | 25 |
| Art. 47 | 25 |
| Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute | 25 |
| Art. 48 | 26 |
| Disposizioni finali e transitorie | 26 |